

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Sospensione necessaria e sospensione discrezionale**

*In merito alla differenza tra l'istituto della sospensione necessaria previsto dall'art. 295 cod. proc. civ. e quello della sospensione discrezionale disciplinato dall'art. 337 cod. proc. civ., va confermato che quest'ultima dipende pur sempre da una valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e le critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere; in altri termini, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio non intenda "poggiarsi sull'autorità" della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 12.11.2014, n. 24046**

*...omissis...*

### Fatto e diritto

1. – Con ricorso notificato il 18.11.13 Anna Maria Gerini ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza 18.10.13 del tribunale di Milano, con cui è stata disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., della causa (isr. al n. 65523/11 r.g. di quell'ufficio) ivi da lei instaurata nei confronti della Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa Gerino e Lippo Gerini, della Casa Generalizia Salesiana – Direzione Generale Opere Don Bosco, di

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA  
Editrice

---

La Nuova P...

Moisè Carlo Silvera, di Renato Zanfagna, della AIG Europe Limited e di Antonio Gerini; e tanto fino al passaggio in giudicato della sentenza n. 342/12 del tribunale di Firenze – sez. dist. di Pontassieve, pendente tra il Silvera e la Gerini.

In particolare, nella causa pendente dinanzi al tribunale di Milano, l'odierna ricorrente, resa la sua versione di una annosissima vertenza giudiziaria relativa all'eredità di Alessandro Gerini, ha chiesto:

a) accertarsi la responsabilità della Fondazione, della Casa Generalizia e del Silvera ai sensi degli artt. 1440 e 2043 cod. civ., per dolo incidente in relazione alla transazione stipulata *inter partes* del 19.6.07, o, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., per violazione del generale principio di buona fede nelle trattative relative alla transazione, con conseguente condanna al risarcimento del danno in € 30.685.431,70, oltre interessi e rivalutazione;

b) accertarsi l'inadempimento del Silvera (quale acquirente, a detta dell'attrice, dei  $\frac{3}{4}$  dei diritti creditari prima spettanti agli altri fratelli dell'attrice nella successione allo zio paterno) al c.d. Accordo di Gestione congiunta dei contenziosi giudiziari pendenti dedotto in giudizio, con condanna al risarcimento dei danni nella stessa misura e coi detti accessori.

La causa definita in primo grado dal tribunale di Firenze risulta avere ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo conseguito dal Silvera ai danni della Gerini e fondato su di un contratto del 4.12.92, con cui l'una si obbligava a corrispondere all'altro il 20% di quanto eventualmente percepito in forza della transazione con la Fondazione: e la sentenza di primo grado ha sì riconosciuto l'inadempimento del creditore, ma ha pure rigettato l'eccezione di risoluzione consensuale del contratto del 4.12.92 e la domanda di nullità o annullamento dello stesso per mancanza dell'oggetto o illiceità della causa.



La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMATORA  
Editrice

---

Nella qui gravata ordinanza si opina costituire la validità dell'accordo del 4.12.92 il fondamento non solo della domanda della Gerini basata sulla responsabilità contrattuale, ma pure, attesa l'unicità della condotta lesiva del Silvera, di quella basata sulla responsabilità extracontrattuale sia di costui che, per lo stretto collegamento del di lui operato con la vicenda intercorsa con la Fondazione e la Casa Generalizia, anche di queste ultime: così ritenendo pregiudiziale la causa già decisa in primo grado dal tribunale di Firenze.

Ciononostante, il tribunale di Milano applica alla fattispecie l'art. 337 cod. proc. civ., ritenendo la stretta interdipendenza tra le domande dell'attrice per avere ella, al fine di provare la sussistenza del dolo incidente nella stipulazione della propria transazione (e concretizzatosi in un comportamento decettivo da parte di tutti i convenuti), richiamato ripetutamente la circostanza che tale comportamento avrebbe consentito proprio al Silvera di vedersi riconosciuto, a titolo transattivo, l'importo di circa € 100 milioni, a fronte dei soli € 2,5 milioni riconosciuti a favore di essa attrice; e richiama la circostanza che la transazione è *sub iudice* ed oggetto di sentenza gravata di appello resa dal medesimo tribunale (indicata col n. 1429/12).

Ed infine la qui gravata ordinanza sospende l'intero giudizio per l'inopportunità od illogicità di una separazione dei giudizi per la reputata non facile scindibilità delle posizioni.

2. – L'odierna ricorrente dispiega cinque motivi:

- col primo, negando il rapporto di pregiudizialità-dipendenza: in quanto nel giudizio definito in primo grado non era stata proposta alcuna domanda di accertamento incidentale e comunque essa era stata poi oggetto di rinuncia, sicché la relativa questione poteva essere oggetto di un semplice accertamento incidentale;

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---

- col secondo, censurando la sospensione dell'intero processo: in quanto almeno la domanda fondata sul dolo incidente non era in alcun modo pregiudicata dall'altra, decisa in primo grado, né integrava un'ipotesi di litisconsorzio necessario;

- col terzo, dolendosi della carenza di invocazione dell'autorità della sentenza n. 342/12 nel processo milanese e comunque della mancanza di una decisione sulla nullità del c.d. Accordo di Gestione;

- col quarto, rilevando la carenza di specifica motivazione sulla non divisibilità della sentenza di primo grado, tanto costituendo un necessario presupposto della sospensione;

- col quinto, lamentando l'eccessiva durata della sospensione, ancorata al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, anziché alla pronuncia di quella di secondo grado.

3. – Con unitaria memoria di costituzione ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. la Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini e la Casa Generalizia Salesiana denominata Direzione Generale Opere Don Bosco, offerta la loro versione dei fatti, preliminarmente rimarcano come nella causa fiorentina la Gerini abbia comunque proposto una domanda di accertamento dei fatti e invocato, anche in sede di conclusioni, la nullità, l'annullabilità o l'inefficacia dell'Accordo di Gestione, tanto che dette questioni risultano tecnicamente pregiudiziali per la domanda di responsabilità contrattuale dispiegata a Milano contro il Silvera.

E, ciò posto:

- quanto al primo motivo, sostengono, da un lato, non potersi definire questioni pregiudiziali in senso tecnico le questioni su validità ed efficacia dell'Accordo di Gestione e, dall'altro, non esser necessario un rapporto di pregiudizialità per la sospensione ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., sicché la Gerini deve ritenersi avere dedotto la stessa

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---

situazione giuridica – se non per l'invalidità, quanto meno per l'inadempimento dell'Accordo di Gestione – in via di azione davanti al tribunale di Milano ed in via di eccezione dinanzi a quello di Firenze;

- quanto al secondo motivo, rimarcano avere lo stesso tribunale escluso un nesso di pregiudizialità tra le domande ulteriori svolte dinanzi al tribunale di Milano e la causa fiorentina e ritengono in modo adeguato rilevato il collegamento tra le domande, per l'asserito concorso delle condotte del Silvera e di esse esponenti; e negano la possibilità di una separazione delle cause, siccome integranti una azione unica plurisoggettiva per libera scelta della stessa attrice;

- quanto al terzo motivo, negano la necessità di un rapporto di pregiudizialità tecnica, invece non necessario ai fini dell'art. 337 cod. proc. civ. (come rimarcato anche dalla stessa Cass. 9878/12, citata da controparte) e sussistendo nella specie una pregiudizialità logica o un rapporto di consequenzialità (fra l'asserito inadempimento del Silvera all'Accordo di Gestione e la domanda di risarcimento danni per inadempimento del medesimo);

- quanto al quarto motivo, interpretano gli sviluppi della giurisprudenza di questa Corte nel senso della sussistenza di un obbligo di specifica motivazione, da parte del giudice che debba applicare l'art. 337 cod. proc. civ., soltanto nel caso in cui disponga la prosecuzione del processo pendente dinanzi a lui o, a maggior ragione, lo definisca discostandosi dalle decisioni assunte con la precedente sentenza;

- quanto al quinto motivo, evidenziano come l'opportunità posta a base della sospensione esiga la definitiva formazione del giudicato sulle questioni che sono state ritenute – almeno da un punto di vista logico – pregiudiziali, ma non mancano di rimettere a questa

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMATORA**  
Editrice

---

Corte la valutazione di contenere la durata della sospensione fino alla definizione dell'appello avverso la sentenza fiorentina.

4. – Anche l'intimato Carlo Moisè Silvera notifica memoria ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., preliminarmente eccependo l'inammissibilità della produzione di documenti nuovi (quali il fascicolo di parte della causa pendente dinanzi alla corte di appello di Firenze); e, in ordine ai singoli motivi, negatane la riferibilità alla sospensione prevista dall'art. 337 cod. proc. civ. per la sostanziale discrezionalità del giudicante, provvede poi:

- quanto al primo, a sottolineare che controparte aveva domandato, nel giudizio fiorentino, in via riconvenzionale l'accertamento della nullità o dell'annullabilità del contratto e, in quello milanese, in via principale l'inadempimento del contratto stesso; e ricorda di avere egli stesso invocato, costituendosi nel giudizio milanese, la previa definizione della questione nella causa fiorentina;

- quanto al secondo, a qualificare impeccabile ed insindacabile la motivazione del tribunale sull'opportunità di non separare le cause, atteso il collegamento tra la sottoscrizione dell'accordo transattivo e la condotta di esso intimato;

- quanto al terzo, a rilevare che l'affermazione del giudice fiorentino – benché da lui contestata – dell'inadempimento spiega certamente i suoi effetti “conformativi” anche nella causa milanese;

- quanto al quarto, a negare la necessità di qualunque prognosi motivata sulla causa ritenuta pregiudicante;

- quanto al quinto, a contestare che il riferimento al passaggio in giudicato pregiudichi la riassunzione dopo la sentenza in grado di appello e comunque rileva che la protrazione dei tempi di lite è compensata, nella specie, dall'esigenza di armonia tra i giudicati.

5. – Dal canto suo, il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, datata 20.5.14, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso:

- quanto al primo motivo, argomentando che il tema della validità del c.d. accordo di gestione è attualmente tenuto in gioco dalla stessa pendenza del gravame, a prescindere dalla rilevabilità officiosa della nullità: tema che è idoneo a “produrre effetti sull’accertamento (chiesto non in alternativa, né in subordine) della dedotta responsabilità contrattuale del Silvera della quale rappresenta l’antecedente logico”;

- quanto al secondo, ritenendo avere il tribunale assolto con condivisibile coerenza l’obbligo motivazionale circa l’omessa separazione dei giudizi, come richiesto da Cass. 21029/04;

- quanto al terzo ed al quarto, unitariamente considerati, per avere il tribunale ambrosiano richiamato la prima decisione in quanto, respingendo l’eccezione di nullità dell’Accordo la coinvolge comunque nel possibile *devolutum*, cioè compie proprio un accertamento su di un elemento costitutivo dell’azione proposta a quel tribunale, così adeguatamente individuando “come consequenziale – rispetto alla validità – la domanda di responsabilità contrattuale”;

- quanto al quinto, rimarcandone l’inammissibilità per carenza di prospettazione alternativa al passaggio in giudicato della sentenza fiorentina di primo grado.

6. – In vista dell’adunanza in camera di consiglio del 15.10.14, delle parti la sola Gerini deposita memoria ai sensi del terzo comma dell’art. 380-*ter* cod. proc. civ., con cui, depositando documentazione (notificata alle controparti, in uno al prescritto elenco, via posta elettronica certificata ed ai sensi della legge n. 53 del 1994):

- comunica esser venuta meno la pendenza della causa che era stata ritenuta pregiudicante, in quanto definita con ordinanza ex art.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA  
Editrice

---



348-*bis* cod. proc. civ. dalla corte di appello di Firenze, cui non è seguita, nei sessanta giorni dalla sua comunicazione, alcuna impugnazione della sentenza di primo grado;

- comunica essere stata fissata anzi la prosecuzione della causa dinanzi al tribunale di Milano sospesa con l'ordinanza oggetto del presente regolamento, per l'udienza del 2.12.14, con ordine di notifica di ricorso e pedissequo provvedimento (reso il 9.9.14) entro il 10.10.14, al quale è stata data ottemperanza avviandosi la notifica in data 25.9.14;

- prospetta essere quindi cessata la materia del contendere, invocando la relativa declaratoria ed una pronunzia sulle spese del procedimento alla stregua dei principi della soccombenza virtuale.

7. – Ritiene il Collegio che effettivamente il venir meno della causa ritenuta pregiudicante, quale risulta dalla documentazione prodotta, ritualmente trasmessa anche alle controparti e non contestata, fa cessare la materia del contendere del regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione, in sintonia col principio affermato da Cass., ord. 11 gennaio 2006, n. 251, oltre che da Cass. Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7932 (citata dalla ricorrente in memoria): e tanto va dichiarato in dispositivo.

Ma, ai fini del governo delle spese, deve allora valutarsi la soccombenza virtuale sulle questioni agitate in ricorso.

8. – Ora, deve premettersi che (Cass., ord. 25 novembre 2010, n. 23977), in tema di sospensione facoltativa del processo, disposta quando in esso si invochi l'autorità di una sentenza pronunciata all'esito di un diverso giudizio e tuttora impugnata, la relativa ordinanza, resa ai sensi dell'art. 337, comma secondo, cod. proc. civ., è impugnabile col regolamento di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ.; e tuttavia, non è consentito dimenticare le peculiarità della figura

di sospensione processuale contemplata dalla norma in esame: la quale (a differenza di quanto dispone l'art. 295 cod. proc. civ.) attribuisce al giudice un potere di sospensione facoltativo e discrezionale - da esercitare ovviamente in modo motivato - come il testo stesso della norma chiaramente indica (si veda in tal senso, tra le altre, Cass. n. 15794 del 2005, cit.).

Ne consegue che il sindacato esercitabile al riguardo da parte della Cassazione, investita con ricorso per regolamento, è limitato alla verifica dell'esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui solo spettante ed all'esistenza di una motivazione non meramente apparente. Non parrebbe invece coerente con la funzione e con le caratteristiche stesse del rimedio che la Suprema Corte si cimentasse con una valutazione di adeguatezza della motivazione adottata sul punto dal giudice di merito e che si sostituisse a detto giudice nell'esercizio di un potere discrezionale a lui solo spettante; né, del resto, il regolamento potrebbe metter capo ad un annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

9. – Ancora, effettivamente le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, rimarcando la differenza tra l'istituto della sospensione necessaria previsto dall'art. 295 cod. proc. civ. e quello della sospensione discrezionale disciplinato dall'art. 337 cod. proc. civ., hanno statuito che quest'ultima dipende pur sempre da una valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e le critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere; o, in altri termini, la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio non intenda "poggiarsi sull'autorità" della prima sentenza, già intervenuta sulla questione

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---

ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione (Cass. Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).

E le sezioni semplici di questa Corte hanno ripreso il principio, sia pur quasi tralaticciamente, applicandolo a fattispecie di sospensione malamente disposta ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. in casi in cui sarebbe stata possibile soltanto quella ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ.; al riguardo, basti un richiamo, tra le altre, a: Cass., ord. 18 novembre 2013, n. 25890 (che ribadisce l'esigenza di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere); Cass., ord. 19 settembre 2013, n. 21505; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13035; Cass., ord. 9 gennaio 2013, n. 375; Cass., ord. 5 novembre 2012, n. 18968; tra le ultime: Cass., ord. 18 marzo 2014, n. 6207, che però condiziona – immotivatamente e con la mera soppressione della parola “non” con correzione a mano – la sospensione discrezionale ex art. 337 cod. proc. civ. all'opposto caso in cui il giudice del secondo giudizio intenda – anziché “non” intenda – riconoscere l'autorità della prima sentenza.

Va solo aggiunto che, peraltro, tale potere discrezionale può bene essere esercitato a condizione che si dia conto, purché in modo non meramente apparente, di tali indispensabili valutazioni: occorre allora, con tutta evidenza, che di tale intenzione di non riconoscimento si dia comunque, per quanto sommariamente e con valutazione ancora una volta discrezionale e quindi sottratta al sindacato di merito da parte di questa Corte (secondo Cass., ord. 23977/10, citata), espressamente conto, altrimenti risolvendosi la sospensione nell'esercizio immotivato di un potere – che da discrezionale diverrebbe arbitrario ed incontrollabile – e finendo con il sovrapporsi meccanicisticamente alla



La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---

diversa – e non configurabile, per quanto detto – ipotesi della sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ.

Ed a tale orientamento il Collegio intende in modo convinto assicurare opportunità, condividendo la valutazione di progressivo evidente disfavore dell'ordinamento verso ogni ipotesi di sospensione del processo, messo in evidenza dalla ricordata sentenza n. 10027/12 di questa Corte regolatrice.

10. – Tale premessa consente di esaminare in via preliminare il quarto motivo, relativo alla c.d. questione più liquida, onde stabilire se il ricorso, ove fosse stato suscettibile di essere esaminato nel merito per il caso di non cessazione della materia del contendere, potesse o meno dirsi fondato.

Infatti, nella specie la gravata ordinanza non si è posta in alcun modo il problema di motivare sulle ragioni dell'opportunità di sospendere il secondo processo: essa, nel penultimo capoverso prima del dispositivo, si è limitata ad indicare la stretta interdipendenza delle domande, senza farsi carico di valutare la controvertibilità della soluzione della questione data nella prima sentenza e di ipotizzare di non condividerla.

In tal modo, peraltro, essa si è sottratta all'onere delineato dal richiamato orientamento ed ha violato il seguente principio di diritto: **per il legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale previsto dall'art. 337 cod. proc. civ. è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e le critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere; sicché la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente sul perché non intenda “poggiarsi sull'autorità” della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta**

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---

pregiudicante, in quanto non intenda riconoscere l'autorità di quell'altra decisione e, sostanzialmente, non ne condivida il merito o le ragioni giustificatrici.

11. – Tanto avrebbe comportato la manifesta fondatezza del quarto motivo di ricorso, logicamente preliminare e relativo alla questione evidentemente più liquida, con conseguente assorbimento di tutti gli altri; e sarebbe stato allora necessario disporre che il processo proseguisse: sia pure, beninteso, restando impregiudicato il potere del giudice del secondo giudizio di riesaminare la fattispecie e di valutare se e come la soluzione data dalla prima sentenza alle questioni ritenute pregiudicanti potesse dirsi controvertibile in dipendenza dello sviluppo del gravame avverso di essa, ovvero di esplicitare come e perché ritenesse di non poggiarsi sulla sua autorità (e tanto necessariamente con ulteriore provvedimento, a sua volta soggetto ad analogo vaglio di legittimità da parte di questa Corte).

12. – In applicazione dei principi sulla soccombenza virtuale, pertanto, va pronunciata condanna, in favore della ricorrente, dei controricorrenti, tutti tra loro in solido per l'evidente comunanza di interesse all'esito del procedimento qui definito, di cui tutti avevano invocato la reiezione per motivi di rito o di merito.

Il tenore della pronuncia esclude che sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

**P. Q. M.**

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; condanna Carlo Moisè Silvera, nonché la Fondazione Ecclesiastica Istituto Marchesi Teresa, Gerino e Lippo Gerini e la Casa Generalizia Salesiana

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---

denominata Direzione Generale Opere Don Bosco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Anna Maria Gerini, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori nella misura di legge; ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA  
Editrice

---